

---

## Settore Tecnico

Prot. n. \_\_\_\_\_ Allegati n. \_\_\_\_ Catania \_\_\_\_\_

### **Quesito n. 24**

#### Quesito n. 1

Con riferimento a quanto riportato a pagina 30 del disciplinare di gara cap.21, punto 1b, in cui si specifica "il computo metrico estimativo deve essere contenuto nella busta "C-Offerta economica e temporale" e quanto da codesta stazione appaltante indicato in risposta nei quesiti nn. 12, 20, 23 si chiede di chiarire in quale busta vada inserito il Computo metrico Estimativo

#### Quesito 2

Tenendo conto che ciascun concorrente è chiamato a proporre delle migliorie rispetto al progetto a base gara e che, pertanto, saranno previste nuove lavorazioni, si chiede come comportarsi nel caso in cui l'importo lordo, cioè non ribassato, del computo metrico di offerta risultasse superiore all'importo a base gara

#### Quesito 3

Dal momento che il ribasso percentuale offerto deriva dalla stima delle quantità eseguita da ciascun concorrente moltiplicate per il prezzo unitario offerto, si chiede in quale modo è possibile esplicitare i prezzi unitari adottati, tenendo conto che, in caso di anomalia, i prezzi unitari da giustificare dovrebbero essere quelli derivanti dalle analisi condotte da ciascun concorrente e non quelle derivanti dal computo metrico estimativo moltiplicate per la aliquota pesata del ribasso percentuale offerto.

#### Quesito 4

Si chiede se l'importo della sanzione pecuniaria ai sensi del comma 2-bis dell'art.38 D. Lgs. 163/2006, stabilita nella misura di € 15.000,00, sia da considerare già garantito nell'importo della garanzia provvisoria (1%) o se vada aggiunto ad integrazione dello stesso (1% + 15.000,00).

#### Quesito 5

Con riferimento a quanto riportato a pag. 10 , 1° capoverso del disciplinare di gara, si chiede se è stabilita una percentuale massima del possesso dei requisiti, di cui all'art. 263 comma 1, lett. a), b) e d) del D.P.R. 207/2010, da parte della mandataria di un raggruppamento temporaneo di Progettisti o se quanto indicato a un mero refuso di stampa (vd. Ultimo periodo del comma 7 dell'art. 261 del DPR 207/2010)

In caso di risposta affermativa si chiede di conoscere in che misura è stabilita tale percentuale.

## Risposta

1. Nel prendere atto che la risposta al quesito n. 20, punto 3, riporta un refuso, si chiarisce quanto segue:

Si conferma (pag. 31 del Disciplinare di gara) che “nell’ambito dei documenti facenti parte del Progetto Definitivo non devono essere riportate indicazioni recanti elementi che possono far emergere il tempo previsto dall’offerente per l’esecuzione dell’opera ed il costo complessivo della stessa”.

Pertanto, ogni documento - parte integrante del progetto definitivo dell’opera e, comunque riportante, a qualsivoglia titolo, elementi di natura economica - dovrà essere inserito nella “Busta C”, in particolare anche gli elaborati elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo ed analisi prezzi.

2. Si ribadisce la risposta al quesito n. 12.
3. Si ribadiscono le risposte ai quesiti n. 16, punto 1 e 19.
4. L’importo della cauzione provvisoria non deve essere maggiorato dell’importo della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2 bis del Codice appalti, ma sempre calcolato sul solo valore dell’appalto.

Resta inteso che, avendo il disciplinare previsto che il versamento della eventuale sanzione di cui all’art. 38, c. 2-bis è garantito dalla cauzione provvisoria, occorre che la polizza specifichi quanto sopra.

#### **Chiarimento relativo al Quesito n. 20, punto 3**

Nel prendere atto che la risposta al quesito n. 20, punto 3, riporta un refuso, si chiarisce quanto segue:

Si conferma (pag. 31 del Disciplinare di gara) che “nell’ambito dei documenti facenti parte del Progetto Definitivo non devono essere riportate indicazioni recanti elementi che possono far emergere il tempo previsto dall’offerente per l’esecuzione dell’opera ed il costo complessivo della stessa”.

Pertanto, ogni documento - parte integrante del progetto definitivo dell’opera e, comunque riportante, a qualsivoglia titolo, elementi di natura economica - non potrà essere inserito nella “Busta B” e, pertanto, dovrà essere inserito nella “Busta C”, in particolare anche gli elaborati elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo ed analisi prezzi.

#### **Chiarimento relativi ai Quesiti n. 12, 16-3, 19 e 21**

Con riferimento ai quesiti sopra elencati e a sintesi delle diverse risposte formulate, si ribadisce quanto segue.

- Le vigenti normative regionali in materia di “lavori pubblici” prescrivono l’utilizzo del “Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici” (GURS n. 13 del 15.03.2013, Supplemento Ordinario n. 2).

Al riguardo, la norma stabilisce che tutti i prezzi inseriti nel Prezzario sono comprensivi di spese generali nella misura del 13,64% e utile di impresa nella misura del 10%, per un totale del 25%. Stabilisce, altresì, che sarà facoltà dei progettisti e/o dei direttori dei lavori, e sotto la loro diretta responsabilità, formulare nuovi prezzi, desunti da regolari e dettagliate analisi che terranno conto delle specifiche situazioni, così come peraltro previsto dall'art. 32 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 nel suo testo coordinato con il D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto in Sicilia con legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

- Il Concorrente deve redigere il computo metrico estimativo sulla scorta di prezzi unitari desunti dal prezzario regionale e/o con l'ausilio di specifiche analisi dei prezzi, individuando in autonomia le categorie di lavori da eseguire ed avendo cura di definire un computo di importo, al lordo, pari al base d'asta rispetto al quale determinare il ribasso di offerta.
- In sede di eventuale giustificazione dell'offerta deve riscontrarsi una complessiva coerenza - da intendersi come equilibrio economico che possa essere complessivamente ed oggettivamente verificabile - tra le analisi formulate, il ribasso offerto e l'utile dichiarato.

#### **Chiarimento relativo al Quesito n. 24**

Si chiarisce che, per dimenticanza non è stata formulata la risposta al quesito n. 5, che di seguito si riporta.

Il comma 7 dell'art. 263 del Regolamento, prevede che “In caso di raggruppamenti temporanei ... i requisiti finanziari e tecnici ... devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti ...”.

Ciò posto, stante che questa S.A. non ha previsto e motivato alcuna percentuale minima di partecipazione, si precisa che quanto rilevato costituisce un mero refuso di stampa.

#### **Quesito n. 25**

Il Concorrente richiede:

- Stabilire l'esatto importo della progettazione esecutiva posto a base di gara, alla luce del fatto che si rileva una discrasia tra l'importo ad essa riferito ed indicato a pag. 4 del disciplinare di gara, determinato in € 188.365,19 e, quanto rappresentato alla voce di spesa “D.2) Progetto Esecutivo” del calcolo sommario della spesa, in cui gli oneri di progettazione esecutiva vengono quantificati in € 178.365,19.
- In riferimento all'offerta tempo fissata sul numero di giorni 720 naturali e consecutivi è comprensivi di giorni 60 naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva, si chiede se è necessario, che il crono-programma a supporto dell'offerta tempo, debba evidenziare il tempo

previsto per la progettazione esecutiva, come rappresentato dal crono-programma dei lavori presente nel C.S.P. a pag.243 del progetto preliminare.

Inoltre, si chiede conferma se la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori è intesa sul totale di 660 giorni.

### **Risposta**

- L'importo riportato a pag. 4 del Disciplinare di gara deriva dalla sommatoria dell'importo di cui ai punti D.2 e D.10 (limitatamente ad € 10.000,00, stimati per la progettazione esecutiva) dell'elaborato “calcolo sommario di spesa”.
- Si chiarisce che il Disciplinare di gara (punto 22, pag. 32) chiarisce che l'offerta formulata dal Concorrente deve riportare “... la riduzione dei tempi di esecuzione, indicata in giorni naturali e consecutivi, espressi in cifre e in lettere, sul numero di giorni 720 (settecentoventi giorni) naturali e consecutivi, posto a base di gara, al netto del tempo previsto per la redazione della Progettazione Esecutiva, per la quale la stazione Appaltante prevede un termine fisso di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi”.

### **Quesito n. 26**

Il Concorrente richiede:

- Se i servizi richiesti al punto 7.2.b) e 7.2.c) del disciplinare di gara debbano essere stati espletati negli ultimi 10 anni "calendariali" e quindi dal 01/01/2005 al 31/12/2014, o se debbano essere stati espletati negli ultimi dieci anni “antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUCE” (24/01/2015- 24/01/2005)
- Se il triennio di riferimento ai fini del computo del numero del personale tecnico medio annuo è da intendersi come triennio "calendariale" o triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUCE.

### **Risposta**

Il Disciplinare di gara fa riferimento, seppur con formulazioni diverse, ad un periodo (3, 5, 10 anni) “antecedente la pubblicazione del bando”.

A tal proposito, occorre richiamare la Determinazione n. 5 del 21.05.09, che, seppur con riferimento ad un contesto solo in linea di principio assimilabile alla presente fattispecie, ha chiarito che “... per perimetrare l'ambito temporale entro cui considerare maturati i relativi requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per servizi e forniture, la data da cui procedere a ritroso per l'individuazione del suddetto triennio è quella individuata dalla data di pubblicazione del bando ...”.

Per quanto attiene il “fatturato globale”, la stessa Deliberazione, chiarisce che, fermo restando il periodo di riferimento (nella fattispecie 2010-2014), è evidente che lo stesso non può che essere

referito ai documenti tributari e fiscali relativi agli esercizi annuali antecedenti alla data di pubblicazione del bando e che risultano effettivamente depositati.

#### **Quesito n. 27**

Il Concorrente richiede se, nel caso di società di ingegneria esterna alla ditta esecutrice, trattandosi di più nominativi di professionisti dipendenti della società citati in testata, è necessario che ognuno di essi presenti una propria dichiarazione allegato D o è sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante della società.

#### **Risposta**

Si rimanda alle note (riportate in testa e nel corpo di ciascuna dichiarazione) per la compilazione dell'Allegato D.

#### **Quesito n. 28**

Il Concorrente richiede se il progettista “indicato” quale Soggetto incaricato per la progettazione debba rilasciare le dichiarazioni di cui all'Allegato G (Protocollo di legalità).

#### **Risposta**

L'Allegato G è sottoscritto dal Legale Rappresentante/Procuratore del Soggetto partecipante alla procedura, con la precisazione che, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni impresa.

Si rileva che il modello prevede che il firmatario “... si obbliga espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto ...”.

La fattispecie trova applicazione anche al caso del “progettista indicato”.

#### **Quesito n. 29**

Il Concorrente richiede se, ai fini della compilazione dell'Allegato C, relativamente alla dichiarazioni di cui alla lettera c) dell'art. 38 del Codice, bisogna indicare anche gli eventuali reati depenalizzati, ovvero per i quali sia intervenuta la riabilitazione, ovvero gli eventuali reati dichiarati estinti dopo la condanna, ovvero le condanne revocate.

#### **Risposta**

L'Allegato C, alla pagina 2 di 3, ultima fattispecie, prevede espressamente la dichiarazione di cui al quesito.

**Quesito n. 30**

Il Concorrente, con riferimento a quanto a pagina 20, V capoverso del Disciplinare di gara, richiede di precisare cosa si intenda per “PDF editabile”.

**Risposta**

Si precisa che si intende un file “non in formato immagine”, per il quale, quindi, sia possibile effettuare ricerche e selezionare parti del testo.

**Quesito n. 31**

Il Concorrente, con riferimento a quanto a pagina 25 del Disciplinare di gara, nel caso di Consorzi, chiede di conoscere quali punti debbano essere sottoscritti anche dal Consorziato per il quale il Consorzio partecipa.

**Risposta**

Si precisa che tutte le dichiarazioni dovranno essere rese dal Legale Rappresentante del Consorzio partecipante, nonché dei Consorziati individuati. A tal proposito, si consiglia di compilare un ulteriore Allegato B per ciascuno dei Consorziati, apportando, se del caso, le modifiche/integrazioni eventualmente necessarie.